



CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA N. 125 DEL 13/10/2020

Oggetto : MISURE DI PREVENZIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19-

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 che testualmente recita “ *Il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*», nonché «*nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*”;

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*) e del **D.L. 7 ottobre 2020, n. 125** che ha deliberato la **proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;**

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di conferma e adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 1 decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 e delle norme tutte sopra richiamate;

VISTO l'ultimo DPCM del 13.10.2020 recante anche disposizioni in materia di sospensione delle attività sportive non agonistiche in strutture pubbliche, nonché dei parchi e dei parchi-giochi e dei centri di aggregazione comunque denominati;

VISTO l'art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in particolare il comma 5 che testualmente recita: “ *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*”;

POSTO CHE:



CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

- a partire dal 24 febbraio 2020 e in ragione della peculiarità del contesto epidemiologico e sanitario regionale, la Regione Campania ha emesso ulteriori ordinanze contingibili e urgenti tuttora vigenti, che recano disposizioni ulteriori ed integrative ai provvedimenti governativi;

- in conformità nonché ad integrazione delle suddette ordinanze questa amministrazione comunale ha emesso ulteriori provvedimenti atti a prevenire e contrastare il diffondersi del contagio sul territorio comunale;

PRESO ATTO che, nei giorni scorsi si è riscontrata una crescita della curva epidemica da COVID 19 in Regione Campania ed un incremento sensibile di nuovi casi di positività sul territorio peninsulare ed anche in ambito comunale;

EVIDENZIATO CHE:

i sindaci della Penisola Sorrentina, in data 11.10.2020 si sono riuniti al fine di definire linee comuni per affrontare con provvedimenti omogenei la crisi epidemica in un territorio comune con problematiche e situazioni similari;

CONSIDERATO CHE:

- per quanto sopra esposto,

- si rende necessario adottare nuove e più specifiche misure atte a contrastare la diffusione del contagio sul territorio comunale, alla luce della riunione su citata, delle linee governative recenti e delle raccomandazioni della OMS, fra l'altro in concomitanza del particolare periodo autunnale-invernale, ed adottare misure di rafforzamento delle procedure di contenimento epidemiologico soprattutto con l'intento di evitare occasione per aggregazioni ed assembramenti;

VISTO l' art. 41 dello Statuto Comunale, relativo ai poteri di Ordinanza del Sindaco;

O r d i n a

1. Con decorrenza dal 14.10.2020 e fino a successivo provvedimento:

- la sospensione di tutte le attività sportive amatoriali espletate in strutture pubbliche anche in concessione a terzi;
- la chiusura dei parchi-giochi e dei parchi comunali, ivi incluso il parco del complesso di Villa Fondi, che manterrà l' accesso ai cittadini esclusivamente e limitatamente per visite al Museo Georges Vallet, nel rispetto dei protocolli vigenti, o per eventi ed attività specificamente autorizzati dall'ente;
- la chiusura del centro-anziani;
- la sospensione di ogni attività di aggregazione in oratori e centri parrocchiali.

2. Il rigoroso rispetto delle misure di distanziamento sociale e l'uso obbligatorio delle mascherine anche all'aperto e la massima vigilanza da parte dei gestori di tutte le attività aperte al pubblico per garantire il più rigoroso rispetto delle norme previste dai protocolli sanitari, demandando alle forze dell'ordine competenti sul territorio l'applicazione delle sanzioni previste ai trasgressori;



CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

3. Trasmettere copia delle presente ordinanza alle Forze di Polizia per i controlli di competenza, al Prefetto - UTG di Napoli, al Dipartimento di Prevenzione presso ASL NA3 Sud Distretto n. 59,
4. Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
5. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate e adottande con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della salute e della Regione Campania.

Il Sindaco

Vincenzo Iaccarino / Arubapec S.p.a.
documento sottoscritto digitalmente
